

2016 06 15

Progetto di Legge per l'Ordine dei Chimici e dei Fisici

Il DdL S. 1324 approvato dal Senato in data 25 maggio 2016 è stato assegnato 7 giugno 2016 in sede referente alla Commissione XII Affari Sociali della Camera con il numero [A.C. 3839](#).

Gli aspetti rilevanti per la Professione di Fisico sono elencati di seguito

Art. 1. (*Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica*)

Art. 2. (*Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza*)

Art. 3. (*Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie*)

1. Al [decreto legislativo](#) del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

CAPO I DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. - (*Ordini delle professioni sanitarie*)

1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 **sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

CAPO II DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5. - (*Albi professionali*) –

1. Ciascun Ordine ha **uno o più albi permanenti**, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, **ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.**

CAPO III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 8. - (*Organi delle Federazioni nazionali*) –

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) **la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;**
- e) il collegio dei revisori.

.....

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

.....

5. **All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.**

.....

Art. 4. (*Istituzione e definizione della professione dell'osteopata*)

Art. 5. (*Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico*)

Art. 6. (*Ordinamento delle professioni di chimico e fisico*)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati. (n.d.r. si tratta del [Regolamento di funzionamento](#) dell'Ordine dei Chimici)

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza **sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.**

...

5. **All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».**

DLCPS n. 233

Art. 17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica é costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.

Fanno parte altresì della Commissione:

- a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
- e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

.....

7. **Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui [al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.](#)**

8. Il Ministro della salute, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti.** Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute **adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.** I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7. (*Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*)

Art. 8. (*Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici*)

Art. 9. (*Esercizio abusivo della professione sanitaria*)

Art. 10. (*Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376*)

Art. 11. (*Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali*)

Art. 12. (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*)

Art. 13. (*Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27*

luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

Art. 14. (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

Art. 15. (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)